

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso

e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Governo del territorio

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla Legge
regionale 21 marzo 2000 n. 39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 3 del 31 gennaio 2024

Richiedente: Luigi Vichi

Comune: Stazzema (LU)

**Oggetto: Interventi di rimozione delle piante abbattute dal
fortunale del 3 novembre 2023 in loc. Aietta e loc. Zanna
(LU)**

Il Coordinatore del Settore Governo del territorio

In riferimento all'istanza pervenuta al Parco in data
06.12.2023 al n. 5370 tramite l'Unione dei Comuni della
Versilia, relativa a interventi di rimozione di piante abbattute
da un fortunale in loc. Aietta e loc. Zanna, nel Comune di
Stazzema (LU);

Preso atto che gli interventi ricadono all'interno dell'area
parco in "Zona B1 Riserva generale orientata a prevalente
carattere naturalistico", in "Zona B2 Riserva generale
orientata a prevalente carattere paesistico-culturale" e in
piccola parte in zona C "Zona di protezione", come
identificata dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane
approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo
dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016 nonché in parte
all'interno della ZPS IT5120015 Praterie primarie e
secondarie delle Apuane, della ZSC IT5120012 Monte
Croce – Monte Matanna e della ZSC IT5120014 monte
Corchia-Le Panie;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Vista la DGR 16 giugno 2008, n. 454 inerente “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione” con la quale sono state approvate misure di conservazione valide per tutte le ZPS e per ciascuna delle tipologie ambientali nelle quali sono state ripartite;

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successivi recepimenti regionali;

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “*Legge forestale della Toscana*”;

Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento “Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 approvati con la Deliberazione n. 20 in data 26 luglio 2023 del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Visto l’Allegato 1 istanza screening, redatta dal richiedente, allegata alla domanda pervenuta in data 30.04.2023 al n. 1465, nel quale si dichiara di rispettare le seguenti Condizioni d’Obbligo: CO_GEN_01; CO_GEN_04; CO_FOR_02; CO_FOR_03; CO_FOR_04; CO_FOR_05; CO_FOR_09;

Visto il parere obbligatorio e favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla Osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, che nella riunione del 31.01.2024 ha effettuato anche la valutazione di screening secondo quanto descritto nel format di cui all’allegato “D”, ed ha verificato che l’intervento, per come è descritto, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su specie, habitat o sull’integrità del Sito Natura 2000.

Vista l’attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 40,00, per quanto disposto dalla L.R. n. 30 del 2015, in allegato all’istanza e integrata il 25.01.2024 al n. 393;

Visto il sopralluogo effettuato il 21.11.2023 dalla dott.ssa Forestale Isabella Ronchieri e dall’arch. Simona Ozioso dipendenti del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

DETERMINA

di rilasciare al Sig. Vichi Luigi il **Nulla Osta** ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 comprensivo dell’**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 nonché, per la parte ricadente nei siti Natura 2000, della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente agli interventi, in loc. Aietta e Casa di Zanna, nel Comune di Stazzema (LU) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco il 06.12.2023 al n. 5370 con le seguenti prescrizioni:

1. Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l’indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l’intervento.

2. Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, il richiedente dovrà comunicare al Parco, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione, l'indicazione dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento, rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il suddetto termine andrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.

Modalità di esecuzione del taglio:

1. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ente Parco, entro il 31 ottobre di ogni anno, le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento utilizzando il modulo allegato.
2. Gli interventi selvicolturali dovranno essere effettuati evitando danni significativi al novellame e alle altre piante destinate a rimanere a dotazione del bosco. Il taglio deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile, in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.
3. Sono vietati il taglio cosiddetto "a saltamacchione" ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla riceppatura o alla tramarratura delle ceppaie vecchie o deperenti.
4. A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le seguenti piante: **carpino bianco** (*Carpinus betulus* L.), **frassino maggiore** (*Fraxinus excelsior* L.), **frassino ossifillo** (*Fraxinus oxycarpa* Bieb. ex Wildossifillo), **maggiociondolo** (*Laburnum anagyroides* Medicus), **melastrì** (*Malus* sp.pl.), **ciliegio** (*Prunus avium* L.), **perastri** (*Pyrus* sp.pl.), **sughera** (*Quercus suber* L.), **sorbi** (*Sorbus* sp.pl), **tigli** (*Tilia* sp.pl.), **olmi** (*Ulmus* sp.pl.), **agrifoglio** (*Ilex aquifolium* L.), **tasso** (*Taxus baccata* L.).
5. Dovrà essere ulteriormente rilasciata a dotazione del bosco una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito, identificata fra quelle di maggiore diametro, presenti sulla superficie interessata dal taglio.
6. Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato.

di stabilire alla data del 31.08.2026, per quanto riferito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di trasmettere il presente atto all'Unione dei Comuni di competenza;

di inserire il presente atto sul SIGAF di ARTEA;

di dare atto che il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

determina altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il Coordinatore del Settore Governo del territorio
dott. arch. Raffaello Puccini



(da inviare entro il 31 ottobre successivo alla scadenza di ogni stagione silvana)

Spett. **Parco Regionale delle Alpi Apuane**

COMUNICAZIONE SUPERFICI TAGLIATE E QUANTITÀ LEGNOSE (ART. 8 COMMA 2 BIS REGOLAMENTO FORESTALE) L.R. 21.03.2000, N.39 e s.m.i. e Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 08.08.2003, N. 48/R

Il/La **SOTTOSCRITTO/A** **Cognome** _____
Nome _____ **C.Fiscale** _____ nato/a
il _____ a _____ (Prov. _____) residente
a _____ (Prov. _____)
In **Via/Piazza** _____ n. _____ **CAP** _____ **Telefono**
n. _____ **E-mail** _____ **PEC**

Consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente comunicazione sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in riferimento al Nulla Osta n. _____ del ____/____/____

DICHIARO/A

ai sensi dell'art. 8 "Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione per i tagli boschivi", comma 2 bis. che:

Nell'ambito della validità del suddetto titolo abilitativo nell'annata silvana

I° annata silvana _____ / _____

II° annata silvana _____ / _____

III° annata silvana _____ / _____

è stato eseguito il taglio boschivo su una superficie pari ad ettari _____ e la quantità legnosa asportata è di _____ m3 /t/mst (specificare l'unità di misura) come meglio dettagliato nella sottostante tabella

